



COMUNE DI PIRAINO

(Provincia di Messina)



APPENDICE AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

DISCIPLINA DEI LIMITI, CRITERI E MODALITA' PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI ALL' AMMINISTRAZIONE

Approvato con delibera di G.C. n. 64 del 31 marzo 2009

Trasmesso alla Corte dei Conti - sez. Regionale di controllo per la Regione Siciliana - ai sensi dell'art. 3 comma 57 della l. 244/2007 (nota n. prot. 5132 del 20.04.2009 racc. A/R 13322304332-4).

INDICE

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito applicativo

Art. 2 – Presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi

Art. 3 – Programma annuale degli incarichi e limite massimo della spesa annua

Art. 4 – Requisiti dei soggetti affidatari

Art. 5 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

Art. 6 - Modalità e criteri della selezione

Art. 7 – Conferimento degli incarichi esterni senza esperimento di procedura comparativa

Art. 8 - Formalizzazione dell'incarico

Art. 9 - Verifica dell' esecuzione e del buon esito dell' incarico

Art. 10 - Pubblicità e comunicazioni inerenti l' affidamento degli incarichi

Art. 11 - Disposizioni finali

ART. 1. OGGETTO, FINALITÀ, AMBITO APPLICATIVO

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a soggetti esterni all' amministrazione comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza, ed in correlazione a quanto previsto dall' art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dall' art. 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dall' art. 3 commi 55, 56 e 57 della Legge n. 244/2007.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese.
4. Ai fini dell' applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, siano esse di natura occasionale che coordinata e continuativa e si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d' interesse dell' Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell' Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni utili per la realizzazione di specifici programmi dell' Ente;
 - c) consulenze, consistenti nell' acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall' Ente, idonei ad orientare l' azione dei propri organi;
 - d) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale.
5. Il contratto d' opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente; non comporta l' obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l' inserimento nella struttura organizzativa del Committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente. Le prestazioni possono essere rese nell' ambito di rapporti contrattuali di natura occasionale e saltuaria o di natura coordinata e continuativa come segue:
 - a) Il contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, si identifica in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e senza coordinamento con l' attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile.
 - b) I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si caratterizzano per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l' organizzazione ed i fini del committente in capo al quale è riservato il potere di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi (senza vincolo di subordinazione). Gli incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell' art. 409 del codice di procedura civile.
6. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione e ai membri di commissione di gara e di concorso;
- b) agli appalti e agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche);
- c) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente;
- d) agli incarichi previsti dall'art. 90 del D.lgs. n. 267/2000 (art. 51 comma 7 della legge 142/1990 come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e come modificato dalla l.r. n. 23/1998);
- e) agli incarichi individuati dall' art. 110 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 267/2000 (art. 51 commi 5 e 5 bis della l. 142/1990 come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e come modificato dalla l.r. n. 23/1998);

ART. 2 – PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITÀ PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi possono essere conferiti in via straordinaria e per esigenze temporanee cui non si può far fronte con personale in servizio, a soggetti esterni esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità, la cui verifica deve analiticamente risultare dagli atti propedeutici al conferimento:
 - a) l' oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell' amministrazione medesima;
 - b) in particolare, come stabilito dall' art.3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, così sostituito dall' art. 46, comma 2 del D.L. n. 112/2008, il Comune può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall' oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell' art. 42, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, fatte salve materie e competenze previste e assegnate dall' Ente da disposizioni legislative;
 - c) il responsabile del settore competente deve aver preliminarmente accertato, attraverso una reale ricognizione, l' impossibilità oggettiva di procurarsi all' interno dell' organizzazione comunale le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell' incarico. A tal fine egli può acquisire notizie dagli altri Responsabili di area, avendo cura, in tal caso, di produrre una dettagliata relazione sul progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessario l' ausilio del collaboratore e di precisare il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste, nonché la durata dello svolgimento dell' incarico; il Responsabile dell'area interessata, pertanto, dovrà dare atto, nella determinazione a contrarre con la quale dà avvio al procedimento per il conferimento dell'incarico esterno, dell' avvenuto espletamento della ricognizione all' interno dell' amministrazione e dell' assenza di professionalità idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell' incarico;
 - d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell' incarico;
 - f) il compenso corrisposto, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato e proporzionato alla complessità della prestazione ed all' utilità che può derivare all' ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell' incarico.

ART. 3 – PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI E LIMITE MASSIMO DELLA SPESA ANNUA

1. Il Comune di Piraino individua annualmente, nell'ambito del programma approvato dal Consiglio comunale secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 55, della L. n. 244/2007, i progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare i contratti di collaborazione, studio, ricerca o consulenza.
2. La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell' art. 172 del T.U. n. 267/2001 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra citato T.U. 267/2000 e s.m.i.
3. In presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione, il programma può essere integrato o modificato nel corso dell' anno con le stesse modalità indicate nel comma 1, entro i limiti di spesa di cui al successivo comma 4.
4. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza è fissato nel bilancio preventivo (art. 46 del D.L. n. 112/2008).
5. Il superamento del limite di spesa è consentito solo per motivate esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa adozione dei necessari provvedimenti da parte del Consiglio comunale.
6. Il programma di cui al comma 1 deve trovare adeguata corrispondenza nel Piano esecutivo di gestione, ove adottato, con il quale vengono dettagliati i relativi obiettivi da perseguire e le risorse assegnate. Per gli incarichi non previsti nel PEG la Giunta comunale, previa modifica del programma stesso da parte del Consiglio comunale, provvederà ad assegnare le risorse necessarie in relazione agli obiettivi da conseguire.

ART. 4 - REQUISITI DEI SOGGETTI AFFIDATARI

1. Gli incarichi regolati dal presente regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e di adeguata competenza e/o esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o, qualora l' ambito delle prestazioni da effettuare faccia riferimento a percorsi didattici universitari, definiti dai rispettivi ordinamenti in aggiunta alla laurea triennale, i candidati dovranno essere in possesso della laurea triennale e di una ulteriore specializzazione universitaria) e aver maturato una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore (art. 46 D.L. n. 112/2008).
3. Oltre al titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo professionale.
4. Il soggetto cui viene conferito l'incarico deve, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

- b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l' applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
5. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
- a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
 - b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall' Amministrazione Comunale;
 - c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall' Amministrazione Comunale;
 - d) abbiano un contenzioso con l' Amministrazione Comunale;
 - e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con il Comune di Piraino in forza di appalti di opere, servizi o forniture;
 - f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e);
 - g) abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;
 - h) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
 - i) in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d' attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo.

ART. 5 - SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

1. Gli incarichi di collaborazione, di studio, ricerca o consulenza di cui al presente regolamento sono conferiti dal Responsabile apicale del settore competente, ai sensi dell' art. 107 D.lgs. n. 267/2000 (art. 51 co. 2 e 3 della l.142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e come modificato dalla l.r. 28/1998).
2. Il procedimento di conferimento degli incarichi in questione prende avvio con l' adozione della determinazione a contrarre di cui all' articolo 192 T.U.E.L. da parte del Responsabile del settore competente. Con tale determinazione il Responsabile, oltre ad indicare quanto richiesto dal 1° comma, lettere a), b), c) del citato articolo 192, deve dare atto di aver provveduto all' accertamento dell' impossibilità oggettiva di procurarsi all' interno dell' organizzazione comunale le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell' incarico;
3. Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità, gli incarichi sono conferiti mediante procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate con specifici bandi o avvisi pubblici di selezione, approvati con la determinazione a contrarre di cui al comma precedente, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente. Quando per la natura della prestazione è richiesta l' iscrizione ad albi o ordini professionali, l' avviso è trasmesso alle relative segreterie provinciali. Il Responsabile competente potrà disporre ulteriori forme di divulgazione.
4. Nel bando o avviso pubblico sono evidenziati:

- a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall' ente e consultabili in allegato all' avviso;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 - c) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all' oggetto dell' incarico di collaborazione;
 - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
 - e) il giorno dell' eventuale colloquio;
 - f) le materie e le modalità dell' eventuale colloquio;
 - g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
 - i) il compenso complessivo lordo previsto.
5. I tempi di pubblicazione del bando o avviso, comunque non inferiori a 15 giorni ovvero 8 giorni nei casi di motivata urgenza, vengono definiti in relazione alle specifiche peculiarità dell' incarico da affidare.
6. Per l'affidamento di incarichi di importo non superiore ad euro 2.000,00 al netto dell'IVA, la procedura comparativa per la scelta del soggetto da incaricare potrà avvenire, anziché previa pubblicazione di avviso pubblico, previo invio di lettere di invito ad almeno tre soggetti di fiducia dell'amministrazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, e rotazione degli incarichi; tale lettera di invito, approvata con la determinazione a contrarre innanzi riferita, dovrà contenere almeno gli elementi di cui al comma 4 riferiti all' avviso di selezione.

ART. 6 - MODALITÀ E CRITERI DELLA SELEZIONE

1. Il Responsabile del settore competente, eventualmente coadiuvato da una commissione tecnica composta preferibilmente da funzionari interni all'amministrazione, procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell' avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l' incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. Il Responsabile, ove lo ritenga opportuno, previa specifica indicazione tra i criteri di selezione indicati nell'avviso pubblico, può effettuare la valutazione comparando altresì le proposte economiche, vale a dire il ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello indicato come base di riferimento nell' avviso medesimo.
3. In linea generale, fatta salva la facoltà del Responsabile competente di definire ulteriori criteri di selezione specifici in relazione alla peculiarità dell' incarico, i criteri di valutazione e la corrispondente graduazione dei punteggi, ai fini della comparazione, dovranno fare riferimento:
 - a) alle abilità ed all' esperienza professionali maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell' incarico da affidare, come emergenti dal curriculum;
 - b) alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell' offerta, desunte all' illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell' incarico;
 - c) alla riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;

- d) eventualmente, al ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello preso come base di riferimento dall' Ente.
- 4. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di cinque; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.
- 5. All' esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l' ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Responsabile competente.
- 6. Al candidato risultato primo in graduatoria viene conferito l' incarico di collaborazione esterna. L' incaricato sottoscrive un contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

ART. 7 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

- 1. Fermi restando i Presupposti giuridici per il conferimento degli incarichi stabiliti dall' art. 2, il Responsabile competente può conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione. Le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza non devono essere imputabili all'Amministrazione;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.

ART. 8 - FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

- 1. Il Responsabile competente formalizza la scelta dell'incaricato mediante determinazione di affidamento, che impegna altresì la spesa necessaria.
- 2. L'incarico conferito viene formalizzato mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
- 3. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;

- f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
 - j) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
 - k) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - l) il foro competente in caso di controversie.
4. Il disciplinare viene stipulato mediante la sottoscrizione di un'apposita scrittura privata.

ART. 9 - VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il Responsabile competente, attraverso i propri uffici, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il Responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
5. Il pagamento del compenso pattuito è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

ART. 10 - PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI INERENTI L' AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. I provvedimenti di affidamento degli incarichi sono pubblicati all' Albo pretorio e sul sito web del Comune di Piraino, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell' incarico e dell' ammontare erogato, a cura del Responsabile che ha conferito l' incarico.
2. I contratti di affidamento degli incarichi sono efficaci solo dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso (art. 3, comma 18, della legge n. 244/2007). In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per l'incarico conferito costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del funzionario preposto.

3. I provvedimenti di affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza di importo superiore a euro 5.000,00 sono trasmessi alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l' esercizio del controllo successivo sulla gestione ai sensi dell'articolo 1, comma 173 Legge 266/05.
4. Gli elenchi dei soggetti cui l'amministrazione ha affidato incarichi nel corso dell'anno, contenenti il nominativo, l'indicazione della ragione degli incarichi e l'ammontare dei compensi, sono comunicati semestralmente al Dipartimento della Funzione Pubblica per gli adempimenti connessi con l'anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell' art 1 comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i, e dell' art. 53 comma 14 del D.lgs. 165/2001.
5. Per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa si dovrà inoltre procedere alla comunicazione preventiva all'Ufficio Provinciale del lavoro.
6. Qualora l' incarico venga conferito a persone che provengano da amministrazioni pubbliche, al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell' art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Piraino è tenuto inoltre a comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L' affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Devono considerarsi abrogate tutte le norme previste dai regolamenti dell' Ente incompatibili con il presente regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.
4. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della relativa deliberazione di adozione.
5. Copia del presente regolamento è inviata alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua approvazione, così come ogni modifica successivamente approvata.